Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 20 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943.

Proroga dei termini in materia d'imposte dirette e di tributi locali nel comune di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Torino sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, numero 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 13 luglio 1943 e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 2 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1943.

Riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria agli ispettori dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 221 — ultimo comma — del Codice di procedura penale;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il testo delle norme e istruzioni per il servizio d'ispezione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con atto del Ministro per le comunicazioni in data 1° giugno 1936;

Vista la lettera n. 1024 (Ufficio legislativo) in data 8 agosto 1943, con la quale il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, determina che, in forza dell'art. 221 — ultimo comma — del Codice di procedura penale, spetta agli ispettori dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria, in quanto i medesimi sono incaricati di ricercare ed accertare, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, determinate specie di reati, senza che occorra di tale qualifica alcun altro formale riconoscimento per legge o per atto di governo;

Ritenuto conveniente precisare — in via di interpretazione dell'ordinamento vigente in materia di ispezione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — i limiti di competenza della funzione anzidetta per la ricerca e l'accertamento dei reati che interessino direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione o l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi;

Considerata la opportunità di mettere in possesso gli ispettori dell'Amministrazione di un documento che porti a conoscenza di chiunque, in maniera non equivoca, la qualifica e i poteri spettanti ai funzionari anzidetti in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettori dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nell'esercizio della funzione, sono incaricati di ricercare e accertare i reati che interessino direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi.

Ai funzionari anzidetti è riconosciuta la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e spettano tutti i poteri a questa inerenti.

Art. 2.

La credenziale, rilasciata agli ispettori, deve riprodurre a stampa la formula seguente:

« All'ispettore . . . . è riconosciuta dalla legge la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e spettano tutti i poteri a questa inerenti per la ricerca e l'accertamento dei reati che interessino direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi. Chiunque deve ritenerne e rispettarne l'autorità; e tutti gli organi dell'Amministrazione civile e militare dello Stato sono pregati di dargli assistenza e di annuire alle sue richieste per l'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite ».

La formula è firmata — di volta in volta — dal Ministro per le comunicazioni in carica che rilascia la credenziale, la quale deve recare, oltre la fotografia e la firma autografa dell'ispettore, l'autentica del direttore generale e il bollo a secco dell'Amministrazione (Ispettorato generale amministrativo delle poste e dei telegrafi).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 14 agosto 1943

Il Ministro: AMOROSO

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1943.

Prima serie di varianti alle norme per la limitazione dell'impiego dei metalli nell'elettrotecnica (E.M. 106).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi industriali in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1942, relativo alla limitazione dell'impiego dei metalli nell'elettrotecnica;

Considerata la necessità di apportare alcune ulteriori limitazioni nell'impiego dei metalli nel campo dell'elettrotecnica, dato lo sviluppo, assunto nel frattempo, dalla tecnica sostitutiva;

Decreta:

Art. 1.

Alle norme per la limitazione dell'impiego dei metalli nell'elettrotecnica, di cui al decreto Ministeriale 24 gennaio 1942 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1942), sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Al testo del divieto di cui all'art. 2 - gruppo B - paragrafo I (*Cavi e conduttori isolati*) delle Norme di cui all'art. 1 va aggiunto, in calce, un altro paragrafo distinto col n. 4 così redatto:

4) Cavi di accensione per motori a scoppio.

Art. 3.

Il testo del divieto di cui all'art. 2 - gruppo D (*Sbarre conduttrici, avvolgimenti e contatti*) n. 2 - lettera *e*) delle Norme di cui al precedente art. 1 è così variato:

e) Avvolgimenti rotorici a gabbia di motori asincroni da 40 Kw ed inferiori, 4 poli, 50 periodi, tipo aperto (per polarità e frequenze diverse la potenza si intende adeguatamente variata).

Art. 4.

Al testo del divieto di cui all'art. 2 - gruppo D (*Sbarre conduttrici, avvolgimenti, contatti*) delle Norme di cui al precedente art. 1 va aggiunto, in calce, un altro paragrafo distinto con la lettera *h*, così redatto

h) Trasformatori monofasi e trifasi da 1 a 20 Kw e per potenze da 3 a 1600 KVA.

E' fatta eccezione per gli avvolgimenti dei trasformatori speciali: per raddrizzatori per commutatrici da forno - di misura - per prove per isolamento - per saldature.

Art. 5.

Il testo del divieto di cui all'art. 2 - gruppo E (*Parti costitutive di corpi illuminanti, lumi e proiettori*) n. 3 delle Norme di cui al precedente art. 1 è modificato come appresso:

3) Pezzi fusi di ogni genere.

E' consentito l'impiego dell'ottone come rivestimento galvanico, limitatamente a:

a) Piccole parti di collegamento e chiusura;

b) Piedi, bracci, parti medie e baldacchini per corpi illuminanti.

Art. 6.

Il testo del divieto di cui all'art. 2 - gruppo E (*Parti costitutive di corpi illuminanti, lumi e proiettori*) n. 8 delle Norme di cui al precedente art. 1 è modificato come appresso:

8) Porta lampade di ogni genere, anche per parti che possono essere sotto tensione.

Art. 7.

Le limitazioni supplementari alle Norme del decreto Ministeriale 24 gennaio 1942, fissate dalle presenti disposizioni, entreranno in vigore il 1° ottobre 1943.

Art. 8.

Alle limitazioni supplementari di cui al presente decreto si applicano — senza eccezione alcuna — tutte le altre disposizioni di carattere generale, contenute nelle « Norme per la limitazione dell'impiego dei metalli nell'elettrotecnica » di cui al decreto Ministeriale 24 gennaio 1942.

Roma, addì 16 agosto 1943

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
PICCARDI

Il Ministro per la produzione bellica
FAVAGROSSA

(2693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 769 del 6 agosto 1943 concernente la produzione di biciclette tipo

Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro con provvedimento P 769 del 6 agosto c. a., ha vietato la produzione di biciclette destinate alla popolazione civile che non corrispondano al tipo che viene appresso definito nelle caratteristiche e nei prezzi.

Sulla canna obliqua del telaio di tutte le biciclette tipo dovranno essere indicati in modo indelebile il nome del fabbricante, la denominazione « tipo » e il prezzo di vendita al consumatore. Il prezzo di vendita dovrà apparire con cifre di almeno 10 millimetri di altezza.

Si conferma il divieto di produzione e di vendita di biciclette a due o più posti.

I produttori potranno ultimare le biciclette di tipo consentito con la circolare P. 286 del 30 marzo 1942, in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento semprechè la loro immissione al consumo avvenga entro il 31 ottobre prossimo.

La vendita delle biciclette tipo non potrà essere effettuata senza rilascio di fattura nella quale sia riportata, oltre il prezzo, la descrizione del prodotto.

Per le biciclette usate dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 100 lire a quelli autorizzati per i prodotti tipo.

Bicicletta tipo unico: da uomo e da donna

Caratteristiche:

Telaio in tubo di acciaio trafilato a freddo, verniciato a fuoco in tinta unita.

Manubrio di acciaio tipo R di qualsiasi forma, cromato, zincato o verniciato con manopole.

Doppio freno anteriore e posteriore ai cerchi od ai mozzi.

Cerchi delle ruote in acciaio cromato o zincato o di legno compensato, montati di pneumatici in misura non inferiore a 26.

Parafanghi di lamiera anteriori e posteriori.

Sella molleggiata modello normale ricoperta in pelle, pacon, dermoide o materiale autarchici.

Copri-catena completo - Campanello - Gemma catarifrangente - Borsetta con chiavi ed oliatore - Pompa.

Prezzi massimi:

Prezzo di vendita dal produttore al rivenditore franco stazione destino - compreso imballaggio .	L.	780
Prezzo di vendita al consumatore in qualsiasi località del Regno	»	950
Soprapprezzo per le biciclette da donna complete con paraveste	»	20

Per le biciclette tipo provviste di: cambio di velocità — tre marce e deragiatore — mozzi corsa con salvaraggi — ruota libera a tripla dentatura, è consentito nella vendita al consumo un sopraprezzo di L. 150.

Anche per dette biciclette il prezzo di vendita dovrà essere indicato in modo indelebile sulla canna obliqua del telaio.

(2696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Piacenza

Con R. decreto 16 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 19 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso l'ing. Franco Fioruzzi.

(2701)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, in liquidazione, con sede in Fluminimaggiore (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 23 novembre 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, con sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 27 ottobre 1940, con il quale il rag. Giuseppe Peddis è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Antonio Lussu fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Fluminimaggiore, avente sede nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, in sostituzione del rag. Giuseppe Peddis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1943.

(2689) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, in liquidazione, con sede in Domusnovas (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, con sede nel comune di Domusnovas (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 31 maggio 1941 con il quale il rag. Giuseppe Peddis è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Antonio Lussu fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, avente sede nel comune di Domusnovas (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, in sostituzione del rag. Giuseppe Peddis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1943.

V. AZZOLINI

(2688)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca dei bandi di concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i decreti Ministeriali 1° e 30 aprile 1943, con i quali vennero indetti concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di revocare i bandi dei concorsi medesimi;

Decreta:

I decreti Ministeriali 1° e 30 aprile 1943 con i quali vennero indetti concorsi a cattedre universitarie sono revocati.

Roma, addì 13 agosto 1943.

(2697) *Il Ministro*: SEVERI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.